



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1038 del 18/12/2025

Oggetto: ACCORDO CON LO STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DR. STEFANO E MARCO VIANA SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA - RINNOVO 2026

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

premessato che lo Studio Dentistico associato Dr. Stefano e Marco Viana srl – Clinica Viana, con sede a Novara, in Via Delle Grazie, 6 - Struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al prot. di arrivo ASL VCO n. 65303 in data 30/09/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici Ostetrici/Ginecologi, a favore dei propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un impegno massimo di 16 ore mensili,

considerato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la delibera n. 125 del 11/02/2025 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con lo Studio Dentistico associato Dr. Stefano e Marco Viana srl – Clinica Viana per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia, per un massimo di 16 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con mail del 23/10/2025, ha chiesto al Direttore della Struttura SOC Ostetricia/Ginecologia una valutazione in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC Ostetricia/Ginecologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 28/10/2025, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 16 ore mensili ;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 26/11/2025, ha condiviso con la Clinica Viana la bozza del disciplinare con le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la relativa remunerazione richiesta dell'ASL VCO;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 81112 del 27/11/2025, la Clinica Viana ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo contrattuale con lo Studio Dentistico associato Dr. Stefano e Marco Viana srl – Clinica Viana, con sede a Novara in Via delle Grazie n. 6, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Clinica Viana Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

Accordo Contrattuale tra ASL VCO e la Clinica Viana srl per prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia - Rinnovo anno 2026;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

| Descrizione | Introito presunto | Conto economico | Denominazione | Bilancio esercizio |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------|
| Prestazioni ostetricia/ginecologia | € 3.000,00 | R180277B | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | Anno 2026 |

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, relativamente al periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con lo Studio Dentistico associato Dr. Stefano e Marco Viana – Clinica Viana, con sede a Novara, in Via Delle Grazie n. 6, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC di Ostetricia/Ginecologia, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Clinica Viana Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;



2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

Accordo Contrattuale tra ASL VCO e lo Studio Dentistico associato Dr. Stefano e Marco Viana srl – Clinica Viana per prestazioni specialistiche di Ostetricia/Ginecologia - Rinnovo anno 2026;

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

| Descrizione | Introito presunto | Conto economico | Denominazione | Bilancio esercizio |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|--------------------|
| Prestazioni ostetricia/ginecologia | € 3.000,00 | R180277B | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | Anno 2026 |

4) di precisare, altresì, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

7) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ACCORDO CONTRATTUALE CON LO STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DR. | |
| | STEFANO E MARCO VIANA S.R.L., PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI | |
| | OSTETRICA-GINECOLOGIA – RINNOVO 2026 | |
| | TRA | |
| | L'Azienda Sanitaria Locale VCO , Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna | |
| | (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa | |
| | Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi | |
| | dell’art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. | |
| | 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025. | |
| | E | |
| | la Società “Studio Dentistico Associato Dr. Stefano e Marco Viana s.r.l.” con sede legale | |
| | a Novara in Via delle Grazie 6 (nel prosieguo d'atto denominata Struttura) P. IVA | |
| | 02230840031, in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di | |
| | assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale | |
| | Rappresentante Dr. Stefano VIANA domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale , | |
| | presso la sede legale della Società. | |
| | SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: - | |
| | ART. 1 - L’ASL VCO autorizza i dirigenti della SOC OSTETRICA E GINECOLOGIA, a | |
| | e che hanno optato per rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione | |
| | intramuraria d’equipe, prestazioni specialistiche di <u>ostetricia/ginecologia</u> , per un monte ore | |
| | mensile massimo di <u>16 ore</u> , utilizzando le attrezzature di proprietà della Struttura. | |
| | ART. 2 Le prestazioni indicate nell’art. 1 verranno svolte, fuori orario di servizio ai sensi: - | |
| | dell’art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a | |
| | pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all’interno che all’esterno | |
| | dell’azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria; | |
| | 1 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---------------------|--|
| | - dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria | | | | |
| | che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa | | | | |
| | costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori | | | | |
| | dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati; | | | | |
| | - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha | | | | |
| | per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi. | | | | |
| | <u>La sede operativa</u> in cui verranno eseguite le prestazioni è a Novara in Via delle Grazie 6, | | | | |
| | con un impegno massimo complessivo di <u>16 ore mensili</u> . | | | | |
| | Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL | | | | |
| | alla Struttura: | | | | |
| | Branca | Catalogo | Descrizione | Tariffa | |
| | | Reg. | | Richies. per | |
| | | | | prestazione | |
| | 20 | 89261.0 | Prima visita ginecologica (incluso | €. 49,00 | |
| | | | eventuale prelievo citologico) | | |
| | 20 | 8926.5 | Prima visita ostetrico-ginecologica | €. 49,00 | |
| | | | in gravidanza (incluso eventuale | | |
| | | | prelievo citologico) | | |
| | 20 | 88.78 | Ecografia ostetrica | €. 49,00 | |
| | 20 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | €. 49,00 | |
| | ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente | | | | |
| | convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il | | | | |
| | modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente all'ASL | | | | |
| | VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5. | | | | |
| | 2 | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ART. 4 - La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite | |
| | presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo | |
| | modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. | |
| | ART. 5 - La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a | |
| | quello di effettuazione delle prestazioni: | |
| | - <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo | |
| | dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato del Centro. Nel rispetto | |
| | del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel | |
| | modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di | |
| | riferimento); | |
| | - <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della struttura) | |
| | contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, | |
| | nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, | |
| | data del giorno svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma. | |
| | ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà | |
| | mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto | |
| | del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di | |
| | ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti | |
| | dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui | |
| | all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale. | |
| | In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la | |
| | diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà | |
| | alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e | |
| | l'eventuale risarcimento del danno. | |
| | ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono | |
| | 3 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da | |
| | tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo | |
| | funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico | |
| | della Struttura stessa. | |
| | ART. 8 - Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la Clinica Viana Srl | |
| | dichiara: | |
| | - di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in | |
| | vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di | |
| | servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio | |
| | successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.; | |
| | - di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali | |
| | prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o | |
| | conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. | |
| | ART 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti, la Struttura Clinica Viana SRL e ASL | |
| | VCO, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 punto n. 7) del | |
| | Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). | |
| | Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del | |
| | D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di | |
| | conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo | |
| | nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. | |
| | Le parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente | |
| | atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai | |
| | sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle | |
| | prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. | |
| | Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono | |
| | 4 | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. | |
| | I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività | |
| | funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere e per gli | |
| | adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. | |
| | Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti dell'ASL | |
| | VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la Clinica Viana | |
| | SRL sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato | |
| | esterno", adottata dal legale rappresentante ,o da un suo delegato, della Società Ospitante ove | |
| | il Dirigente presta la propria attività. | |
| | ART. 10 - La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2026</u> al <u>31/12/2026</u> , con | |
| | possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione | |
| | dell'ASL VCO. | |
| | Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da | |
| | trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata | |
| | dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali | |
| | ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di | |
| | recesso da parte dell'ASL VCO, la Clinica Viana SRL è tenuta a pagare tutti gli esami già | |
| | eseguiti. | |
| | <u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u> | |
| | <u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u> | |
| | ART. 11 - Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti | |
| | convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o | |
| | all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania. | |
| | ART. 12 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi | |
| | degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione | |
| | 5 | |

CLINICA VIANA SRL

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE
(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ **Dr** _____

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

| N. | DESCRIZIONE | TARIFFA RICHIESTA |
|-----------|--|--------------------------|
| | Prima visita ostetrica | €. 49,00 |
| | Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza | €. 49,00 |
| | Ecografia ostetricia | €. 49,00 |
| | Ecografia ginecologica | €. 49,00 |

GIORNO _____ **ORA** _____

Rif. Fattura n. _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

| N. | DESCRIZIONE | TARIFFA RICHIESTA |
|-----------|--|--------------------------|
| | Prima visita ostetrica | €. 49,00 |
| | Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza | €. 49,00 |
| | Ecografia ostetricia | €. 49,00 |
| | Ecografia ginecologica | €. 49,00 |

Riepilogo prestazioni

| Branca | Catalogo Regionale | PRESTAZIONE (descrizione) | N. Prestazioni al mese | Tariffa Richiesta per prestazione | TOTALE |
|--------|--------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--------|
| 20 | 89261.0 | Prima visita ostetrica(incluso eventuale prelievo citologico) | | €. 49,00 | |
| 20 | 8926.5 | Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza(incluso eventuale prelievo citologico) | | €. 49,00 | |
| 20 | 88.78 | Ecografia ostetrica | | €. 49,00 | |
| 20 | 88.78.2 | Ecografia ginecologica | | €. 49,00 | |

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **OSTETRICA/GINECOLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

**STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DR. STEFANO E MARCO VIANA S.R.L.,
“CLINICA VIANA SRL” – NOVARA -**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE CON LO STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DR. STEFANO E MARCO
VIANA S.R.L., PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA – RINNOVO
2026**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026

NR. 16 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....